



Sent. 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario	Presidente
dott. Guido Petrigni	Consigliere- relatore
dott. Giuseppe Vella	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23633** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 56827, reso da **Ghiandoni Rosaria**, in qualità di **economa del Comune di Tavullia** (PU) per l'esercizio finanziario **2020**;

esaminati gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il consigliere relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, la sig.ra Ghiandoni Rosaria, economa del Comune di Tavullia, e il dott. Bruno Rosati, dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente.

FATTO

1. Con la relazione n. 276/2024 il magistrato istruttore, rilevata la carenza di elementi sufficienti per una declaratoria di regolarità del conto e di discarico in favore dell'agente contabile, ha deferito all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 56827, reso da Ghiandoni

Rosaria, economista del Comune di Tavullia nell'esercizio finanziario 2020.

In tale relazione, il magistrato istruttore ha riferito che la Ghiandoni era stata designata quale economista, con decorrenza dall'1/1/2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 13/4/2015.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha segnalato le circostanze e le criticità di seguito sinteticamente illustrate.

Verifiche di cassa eseguite dall'Organo di revisione.

Il capo V del D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", prescrive, tra l'altro, all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente di effettuare con cadenza trimestrale la verifica ordinaria di cassa, la verifica sul servizio di tesoreria e quella sull'operato degli altri agenti contabili.

Orbene, risulta che nel corso del 2020 l'Organo di revisione, in osservanza dell'art. 223 del T.U.E.L. e dell'art. 14 del Regolamento di Economato del Comune di Tavullia, ha eseguito quattro verifiche sulla cassa economale.

Dall'esame dei relativi verbali si evince, tuttavia, che l'Organo di revisione si è limitato a controllare il saldo di cassa, senza, però, verificare la corrispondenza tra entrate ed uscite in rapporto all'anticipazione concessa all'economista, accertare che le spese non fossero state maggiori rispetto all'anticipazione e che corrispondessero a quelle previste dal regolamento, effettuare controlli a campione su mandati e reversali e sui relativi pagamenti e riscossioni.

Parere dell'Organo di revisione sulla gestione economale.

L'Ente non ha provveduto a depositare specifica relazione dell'Organo di controllo interno sulla gestione economale, come previsto dall'art. 139, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016.

Anticipazioni di cassa e reintegri.

La dotazione iniziale del fondo economale è stata pari ad € 3.000,00, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità (art. 5) e dalla determina di Giunta n. 478 del 12/12/2019, ed è stata contabilizzata in bilancio tra i "servizi per conto terzi", in base a quanto previsto dall'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 7.1.

L'importo di € 3.000,00 è stato erogato all'economa con mandato di pagamento n. 1 del 15/1/2020 e trova riscontro nel conto del Tesoriere al titolo VII "partite di giro", capitolo 4006 "anticipazione di fondi per il servizio economato", nonché nel sistema SIOPE (con imputazione alla voce di spesa "7.01.99.03.001 - costituzione fondi economali e carte aziendali"- nella sezione delle uscite per partite di giro).

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha rilevato che l'economa Ghiandoni ha rendicontato nel corso dell'anno 2020 spese per complessivi € 12.283,01, che sono state approvate con determine del dirigente del Servizio Finanziario ed integralmente rimborsate all'economa.

Risulta, pertanto, che l'economa ha potuto disporre di fondi per complessivi € 15.283,01 (€ 3.000,00 più ulteriori € 12.283,01).

Orbene, tali rimborsi hanno costituito, di fatto, impropri reintegri del fondo economale.

Da quanto sopra evidenziato deriva, altresì, che la somma

effettivamente riscossa di € 15.283,01, riportata nel conto giudiziale dell'economa alla colonna "Mandati pagamenti nn. – Importo", non trova puntuale riscontro tra i pagamenti del Tesoriere a favore dell'economa nell'ambito delle partite di giro, alla voce "anticipazione a favore dell'economo" (come si desume dal portale SIOPE).

In pratica, dalla disamina delle operazioni registrate dal tesoriere emerge un pagamento a favore dell'economa, a titolo di anticipazione, per € 3.000,00, corrispondente al solo fondo iniziale di cassa.

Considerato che il dirigente del Servizio Finanziario ha approvato i rendiconti delle spese presentati dall'economa, ha provveduto all'imputazione di ciascuna spesa sul pertinente capitolo di bilancio ed ha emesso a carico del tesoriere i correlativi mandati per i rimborsi in favore dell'economa, il magistrato istruttore ha evidenziato che l'economa ha sostanzialmente riscosso somme prelevate direttamente sui capitoli di spesa, anziché sul pertinente capitolo delle partite di giro (voce "anticipazione di fondi per il servizio economato").

In pratica, il tesoriere ha accreditato somme di denaro all'economa attingendo su capitoli diversi da quelli previsti per legge (le partite di giro), sforando, peraltro, il relativo stanziamento di bilancio, pari ad € 3.000,00.

Ad avviso del magistrato istruttore, ai fini di una corretta tracciabilità dell'anticipazione economale, sarebbe stato, invece, necessario che, a fronte dei mandati di pagamento imputati sui pertinenti capitoli di spesa, fossero state almeno contestualmente emesse reversali d'incasso sul capitolo delle partite di giro avente ad oggetto le anticipazioni di

cassa a favore dell'economa.

L'emissione della reversale d'incasso a quietanza del mandato avrebbe, infatti, consentito la registrazione in bilancio dell'effettiva riduzione del fondo economale a seguito delle spese sostenute.

D'altronde, qualsiasi somma erogata all'economa a titolo di "reintegro" avrebbe dovuto essere contabilizzata nell'ambito delle partite di giro sul capitolo "anticipazioni fondi all'economa".

Infatti, l'anticipazione economale effettuata all'inizio dell'anno e le eventuali ulteriori anticipazioni effettuate in corso d'anno devono necessariamente trovare riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.

In altri termini, una volta esaurito lo stanziamento di € 3.000,00, si sarebbe dovuto provvedere a variazioni di bilancio.

Dalla documentazione in atti si evince, invece, che al 31 dicembre 2020 la situazione era la seguente:

- fondo di cassa economale, autorizzato con determina n. 478 del 12 dicembre 2019, pari ad € 3.000,00 e contabilizzato nelle partite di giro;
- disponibilità di denaro a favore dell'economa per complessivi € 15.283,01 (sommatoria delle spese sostenute e rimborsate e del fondo economale iniziale);
- spese in eccedenza rispetto al fondo economale per € 9.283,01 (€ 12.283,01 meno € 3.000,00).

Quanto sopra illustrato, ad avviso del magistrato istruttore, ha non soltanto comportato un'irregolarità contabile, in quanto le somme per la gestione economale sono state iscritte in bilancio tra le partite di giro soltanto parzialmente, ma ha costituito una violazione dei principi di

spesa, in quanto sono stati utilizzati capitoli diversi da quelli previsti per la dotazione del fondo economale.

La non corretta applicazione delle regole contabili ha, dunque, consentito una lievitazione del budget in favore dell'economia, peraltro in assenza di espressa autorizzazione da parte dell'Organo d'indirizzo politico dell'Amministrazione comunale, che, con l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, aveva previsto uno stanziamento massimo di € 3.000,00.

Pagamenti.

Le singole spese hanno rispettato il tetto massimo di € 300,00, previsto sino al 29/9/2020 dall'art. 7 del regolamento del servizio economale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12 marzo 2015.

A partire dal 30 settembre 2020, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29/9/2020 il tetto di spesa di € 300,00 è stato elevato ad € 500,00.

Soltanto per le tipologie di spese di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 6 del regolamento di contabilità (acquisto di servizi postali, carte e valori bollati; spese relative a pubblicazione di bandi; versamenti di diritti SIAE; pagamenti di tasse di proprietà di automezzi, di imposte, tasse e diritti erariali diversi) è stata prevista la possibilità di derogare a tale limite di spesa.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha rilevato, in primo luogo, che alcune spese non rientrerebbero tra quelle previste dal regolamento di contabilità.

Si tratta, in particolare, di quelle inerenti ai pagamenti dei buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali in occasione di rientri pomeridiani in ufficio e ai rimborsi di buoni pasto non utilizzati dagli alunni delle scuole materne, per un totale di € 4.079,60.

In secondo luogo, il magistrato istruttore ha evidenziato l'irregolarità delle spese, gravanti sul fondo economale, per gli acquisti di taluni beni e servizi ampiamente programmabili, come, ad esempio, quelle per gli abbonamenti a giornali e riviste, per complessivi € 985,10, che, seppure rientranti tra le voci indicate nel regolamento economale (art. 6, comma 2, lett. e), non possono, però, considerarsi spese imprevedibili od aventi carattere di urgenza.

Infatti, le spese a carico del fondo economale sono configurabili, secondo la consolidata giurisprudenza, come una deroga od eccezione rispetto all'ordinaria programmazione degli acquisti di beni e servizi e debbono, in linea di massima, essere volte a fronteggiare esigenze impreviste, inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo occorrenti per il corretto funzionamento della struttura amministrativa, laddove il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del T.U.E.L) potrebbe comportare un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

In pratica, le spese economali rivestono carattere residuale rispetto a quelle effettuate nell'ambito di una programmazione generale, o anche parziale, di acquisti di beni e servizi mediante le ordinarie procedure.

In terzo luogo, secondo il magistrato istruttore, appaiono di dubbia

legittimità le seguenti voci di spesa:

- € 184,00, di cui al buono n. 58 del 21/7/2020, relativo ad una cena offerta a volontari dell'A.U.S.E.R.;

- € 115,00, di cui al buono n. 61 dell' 11/8/2020, relativo a bevande offerte a volontari dell'A.U.S.E.R.;

- € 38,00, di cui al buono n. 71 del 31/8/2020, relativo all'acquisto di pizzette in occasione dell'inaugurazione dello spogliatoio di un campo sportivo;

- € 300,00, di cui al buono n. 90 del 6/10/2020, riguardante un buffet allestito per l'inaugurazione del "fan club Franco Morbidelli";
per un importo totale, quindi, di € 637,00.

Secondo il magistrato istruttore, infatti, tali spese, sebbene, in astratto, ammissibili, in base all'art. 6, comma 1, lettera i), del regolamento di contabilità, che prevede la possibilità di utilizzare la cassa economale per il pagamento di "spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze", esulano, in concreto, da quelle di rappresentanza, in quanto non finalizzate a mantenere od accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, essendosi risolte in mere liberalità in favore di comuni cittadini.

In proposito, il magistrato istruttore, facendo riferimento a consolidati principi giurisprudenziali (v., ex plurimis, sentenza n. 79/2017 della Sez. Molise), ha sottolineato che le spese per buffet o pranzi, per servizio bar, per colazioni e rinfreschi, forniti in occasione di feste patronali o locali, gemellaggi, manifestazioni sportive ecc., sebbene

supportate da impegni contabili e titoli giustificativi, non possono considerarsi legittime.

Infatti, le uniche spese di rappresentanza ammissibili sono quelle di ospitalità o di convivialità, riservate ad insigni personalità o rappresentanti di istituzioni od autorità esterne, ben individuate, in occasione di cerimonie od eventi istituzionali con elevata rilevanza e risonanza economico-sociale.

Restituzione di anticipazione di cassa economale.

Preliminarmente, il magistrato istruttore ha rammentato che il paragrafo 6.3 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 dispone che: "I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio finanziario, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate"; peraltro, anche l'art. 47, comma 2, del Regolamento di contabilità dell'Ente prevede che: "Alla fine dell'esercizio finanziario l'importo non utilizzato dei fondi di anticipazione è versato alla Tesoreria civica, ritirandone quietanza, da allegare all'ultimo rendiconto dell'esercizio".

Orbene, risulta che il saldo finale di cassa al 31/12/2020 non è stato versato in Tesoreria entro la fine dell'anno, come si evince dalla reversale n. 1 del 12/1/2021, con conseguente violazione del principio che qualifica la gestione economale come mera gestione di cassa, in cui non è consentita la formazione di residui.

* * * * *

Conclusivamente, il magistrato istruttore ha rimesso al vaglio del

Collegio le irregolarità sopra illustrate, ritenendo che esse non consentono di provvedere al discarico in favore dell'economa Ghiandoni.

2. In data 13 settembre 2024 l'economa Rosaria Ghiandoni ha depositato memoria, vistata dal dirigente del Settore Finanziario del Comune di Tavullia, dott. Bruno Rosati, per dedurre in ordine alle criticità evidenziate dal magistrato istruttore.

A) Relativamente all'osservanza dei termini per la resa e per il deposito del conto giudiziale, stabiliti dall'art. 139 del c.g.c. e dall'art. 233 del T.U.E.L., è stato fatto presente che:

il conto era stato reso dall'economa in data 15/1/2021 (entro i termini di legge) ed era stato oggetto di parifica il 21/1/2021, come si evince da apposita determina del dirigente del Servizio Finanziario; il tardivo deposito del conto, eseguito presso questa Corte il 28/8/2023, è dipeso dall'erroneo utilizzo del portale SIRECO da parte del competente funzionario comunale.

B) Con riferimento all'erronea contabilizzazione dei reintegri del fondo economale, è stato osservato quanto segue.

La gestione dei mandati e delle reversali per "anticipazioni di fondi per il servizio economato" non era di competenza dell'economa ma del Servizio Finanziario, che, peraltro, aveva sempre provveduto a rimborsare all'economa le spese sostenute e rendicontate.

D'altro canto, nel software utilizzato per la gestione della contabilità finanziaria non era prevista l'obbligatorietà della correlazione dei mandati emessi per i rimborsi con apposite reversali compensative, da

imputare sulle partite di giro.

A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, il Servizio Finanziario ha recentemente modificato la procedura contabile, provvedendo all'emissione delle necessarie reversali sull'apposito capitolo "Rimborso di fondi al servizio economato", codice 9.01.99.03.001, in modo da consentire l'omogeneità tra i dati inerenti al totale delle spese effettivamente sostenute dall'economa e di quelli riportati in bilancio nei pertinenti capitoli delle partite di giro.

C) Per quanto riguarda le spese ritenute dal magistrato istruttore irregolari, perché non rientranti tra quelle previste dal regolamento di contabilità o, comunque, non qualificabili come imprevedibili, non programmabili od urgenti, l'economa ha fatto presente che:

- il pagamento con fondi economali dei buoni pasto per la fornitura del servizio mensa in favore dei dipendenti comunali in servizio pomeridiano, limitatamente al periodo dell'emergenza pandemica da Covid 19, era stato eseguito, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta comunale, per soddisfare esigenze di celerità e di snellimento delle procedure di spesa;

- ugualmente il rimborso con fondi economali del costo dei buoni mensa non utilizzati dagli alunni delle scuole materne, durante il periodo dell'emergenza pandemica, era stato determinato da esigenze di celerità e semplificazione, in modo da procedere ai rimborsi previa semplice restituzione dei buoni mensa residuati;

- le spese per l'acquisto di giornali e riviste erano state effettuate con fondi economali, in considerazione delle notevoli difficoltà palesate

dall'anziano gestore dell'edicola nell'adeguarsi al nuovo sistema di fatturazione elettronica.

In proposito, l'economa ha anche fatto riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali (sentenze nn. 7/2017, 134/2013 della Sezione Veneto) per sostenere che l'utilizzo di fondi economali per acquisti di beni di modico valore e che comportano urgenza di liquidazione può trovare congrua giustificazione nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte con immediatezza ai pagamenti, evitando il ricorso a complesse procedure di spesa.

D) Relativamente all'acquisizione di servizi di ristorazione (cene, bevande, buffet e rinfreschi), l'economa ha sostenuto che:

trattavasi di spese occasionali e di modesto ammontare;
nell'effettuazione di tali spese, peraltro avallate da taluni componenti della Giunta, il ruolo dell'economa nella valutazione della sussistenza di effettive esigenze di rappresentanza era assai limitato.

Peraltro, si trattava di spese ritenute astrattamente ammissibili dal regolamento comunale di contabilità.

E) Circa la tardiva restituzione dell'anticipazione di cassa economale, avvenuta con reversale n. 1 del 12/1/2021, l'economa ha riferito che ciò era dipeso dal fatto che il Tesoriere era solito non accettare ordinativi d'incasso provenienti dall'Ente oltre il 15 dicembre, in tal modo bloccando, di fatto, l'operatività dell'economato nel periodo dal 15 al 31 dicembre.

Pertanto, mediante la restituzione dell'anticipazione quale prima operazione contabile eseguita a gennaio 2021 si era inteso assicurare il

finanziamento di eventuali necessità manifestatesi dopo il 15 dicembre, ovviamente con l'osservanza delle prescrizioni e dei limiti fissati dal regolamento.

F) Per quanto concerne le verifiche di cassa ordinarie da parte dell'Organo di revisione, l'economa ha riferito che, pur in presenza di difficoltà legate all'emergenza pandemica (in quanto il soggetto incaricato risiedeva in località lontana dal Comune di Tavullia), erano state, comunque, controllate periodicamente le giacenze nella cassa economale (v. i verbali nn. 37, 43, 53, 62 del 2020 e n. 70 del 2021) ed erano stati eseguiti taluni riscontri a campione su riscossioni, rimborsi, pagamenti di bollette, restituzione dell'anticipazione ecc., senza la formulazione di particolari rilievi.

3. All'odierna udienza, la Procura ha concluso per la dichiarazione di parziale irregolarità del conto, rimettendosi al Collegio per quanto riguarda la valutazione di spese non ammissibili, con conseguenti eventuali addebiti a carico dell'economo.

L'agente contabile Ghiandoni e il dirigente del Servizio Finanziario, dott. Rosati, si sono riportati alla memoria depositata.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare utile richiamare la normativa e i consolidati orientamenti della giurisprudenza in materia di resa del conto, con particolare riferimento al settore degli Enti locali.

Sul piano sostanziale, il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va innanzitutto rinvenuto nelle disposizioni dell'art. 81 (anche a seguito delle modifiche

apportate dalla legge costituzionale n. 1/2012), dell'art. 97 (in particolare, a seguito della recente riformulazione del comma 1) e degli artt. 100 e 103, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle gestioni finanziarie pubbliche.

D'altronde, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, basata sul disposto dell'art. 103 della Costituzione, è "principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei bisogni della collettività, debba essere assoggettato alla garanzia della correttezza della sua gestione, garanzia che va attuata mediante lo strumento del conto giudiziale".

Requisito fondamentale del giudizio di conto è quello della sua necessità, ragion per cui nessun agente contabile che abbia, comunque, maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente pubblico può sottrarsi all'adempimento di tale fondamentale dovere.

Il giudizio di conto, in quanto posto a presidio degli irrinunciabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni economico-finanziarie delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di risorse di provenienza pubblica e a nessun agente contabile, che abbia maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente, è consentito sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto va esaminato da questa Corte nella sua interezza.

Più di recente, il Codice di giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2016) ha ribadito che: "La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto" (art. 1) e che: "La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge" (art. 137).

Con riguardo all'economo, va sottolineato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di "agente contabile", desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Secondo la consolidata giurisprudenza, le spese economali si pongono in deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti di beni e servizi, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze imprevedute ed urgenti afferenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il normale funzionamento della struttura amministrativa.

Tali peculiari modalità di approvvigionamento e di spesa trovano fondamento in principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni di far fronte con celerità alle spese indifferibili per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili verrebbe a costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa

viene avviato con l'assunzione dell'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest'ultima relativamente agli enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; invece, negli enti pubblici a contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale viene avviata con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio- budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi "ratificato" dal dirigente del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr. Sez. Molise, sent. n. 31/2016, Sez. Piemonte, sent. n. 45/2017).

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale deriva la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva verifica del buon esito delle medesime.

La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile dell'impiego delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante la resa del conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.

Ciò premesso, va affermata l'irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o

economale o non siano, comunque, riconducibili a finalità istituzionali dell'ente.

2. Relativamente al conto giudiziale reso da Ghiandoni Rosaria, in qualità di economista del Comune di Tavullia nell'esercizio finanziario 2020, il Collegio rileva che la relazione del magistrato istruttore ha segnalato varie irregolarità nella gestione economica, alcune delle quali trovano puntuale conferma nella disamina degli atti mentre altre possono ritenersi superate alla luce delle deduzioni rese dall'agente contabile.

A) Per quanto riguarda l'asserito tardivo deposito del conto rispetto ai termini previsti dall'art. 139 del c.g.c. e dall'art. 233 del T.U.E.L., le deduzioni fornite dall'economista consentono di ritenere superata la censura formulata nella relazione del magistrato istruttore.

Risulta, infatti, dimostrato che il dirigente del Settore Finanziario dell'Ente aveva preso atto dell'avvenuto deposito del conto da parte dell'economista in data 15/1/2021 (e, quindi, nel rispetto del termine di legge) e lo aveva parificato il 21/1/2021.

Il tardivo deposito del conto presso questa Sezione, avvenuto il 28/8/2023, non è, dunque, imputabile all'economista, essendo dipeso da problematiche connesse all'erroneo utilizzo del portale SIRECO da parte del competente funzionario del Servizio Finanziario.

B) Relativamente all'irregolare contabilizzazione dei reintegri del fondo economico, l'economista ha evidenziato che ciò non era dipeso dal suo operato bensì da quello del Settore Finanziario.

Pertanto, dopo aver preso atto della fondatezza dei rilievi formulati da

questa Corte, risulta che il dirigente del Settore Finanziario ha recentemente disposto le conseguenti modifiche delle procedure contabili, al fine di provvedere all'emissione delle necessarie reversali sull'apposito capitolo "Rimborso di fondi per il servizio economato", codice 9.01.99.03.001, e così rendere omogenei i dati inerenti al totale delle spese effettivamente sostenute dall'economa con quelli riportati in bilancio nei pertinenti capitoli delle partite di giro.

Ne consegue che il conto reso per l'esercizio finanziario 2020 presentava effettivamente l'irregolarità segnalata dal magistrato istruttore, senza che, tuttavia, ciò possa comportare addebiti a carico dell'agente contabile Ghiandoni, non essendosi verificati danni patrimoniali risarcibili.

C) Con riguardo alla contabilizzazione delle spese che, secondo il magistrato istruttore, non sarebbero ricomprese tra quelle previste dal regolamento di economato o non rientrerebbero, comunque, tra quelle qualificabili come imprevedibili, non programmabili od urgenti, il Collegio osserva quanto segue.

Considerato il particolare contesto emergenziale derivante dalla pandemia da Covid 19, appaiono sostanzialmente giustificabili, sulla base di esigenze di semplificazione e celerità, le deroghe alle ordinarie procedure, che furono temporaneamente adottate, con l'avallo della Giunta comunale, per il rimborso di buoni pasto non utilizzati dagli alunni delle scuole materne e per il pagamento dei buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali in occasione dei rientri settimanali in ufficio.

In ogni caso, non risulta che da tali deroghe siano scaturiti effettivi danni patrimoniali per il Comune.

Analoga considerazione vale per le spese relative agli acquisti di giornali e riviste, per complessivi € 985,10, dovendosi, comunque, evidenziare la fondatezza del rilievo effettuato dal magistrato istruttore, secondo cui tali spese non potevano ritenersi imprevedibili od aventi carattere di urgenza e, quindi, imputabili sui fondi economici.

D) Il Collegio non ritiene condivisibili le giustificazioni addotte dall'economa relativamente alle spese per € 184,00, per il pagamento di una cena offerta a volontari dell'A.U.S.E.R., per € 115,00, per il pagamento di bevande offerte ai medesimi volontari, per € 38,00, per l'acquisto di pizze in occasione dell'inaugurazione dello spogliatoio del campo sportivo "Babbucce", avvenuta il 31/7/2020, per € 300,00, per un buffet allestito in occasione dell'inaugurazione del "fan club Franco Morbidelli".

Infatti, come correttamente osservato dal magistrato istruttore, sebbene, in astratto, ammissibili, in base all'art. 6, comma 1, lett. i), del regolamento di contabilità, che prevedeva la possibilità di utilizzare la cassa economica per il pagamento di "spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze", tali spese esulavano, in concreto, da quelle di rappresentanza, in quanto non finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, essendosi, invece, risolte in mere liberalità in favore di comuni cittadini.

In proposito, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, le spese per buffet o pranzi, per servizio bar, per colazioni e rinfreschi, forniti in occasione di feste patronali o locali, gemellaggi, manifestazioni sportive ecc., sebbene supportate da impegni contabili e titoli giustificativi, non possono considerarsi legittime.

Infatti, le uniche spese di rappresentanza ammissibili sono quelle di ospitalità o di convivialità, riservate ad insigni personalità od a rappresentanti di istituzioni o ad autorità esterne, ben individuate, in occasione di cerimonie od eventi istituzionali aventi elevata rilevanza o risonanza economico-sociale.

Ne consegue che, acclarata l'irregolarità di tali spese, il relativo importo di complessivi € 637,00 va addebitato all'economa Ghiandoni Rosaria, che con un minimo di diligenza avrebbe dovuto escludere l'imputazione di esse sul fondo economale.

D) Il Collegio reputa condivisibile la censura formulata dal magistrato istruttore, che ha rilevato che il saldo finale di cassa al 31/12/2020 non era stato versato in Tesoreria entro la fine dell'anno, come si evince dalla reversale n. 1 del 12/1/2021, con conseguente violazione del principio che qualifica la gestione economale come mera gestione di cassa, in cui non è consentita la formazione di residui.

Il Collegio osserva, tuttavia, che da tale irregolarità di natura prettamente contabile non sono derivati effettivi danni patrimoniali per l'Ente.

E) Relativamente, infine, alla sommarietà delle verifiche di cassa

eseguite dall'Organo di revisione nel corso dell'esercizio finanziario 2020, il Collegio ritiene che tale circostanza sia oggettivamente sussistente, sebbene parzialmente giustificabile a causa delle difficoltà operative correlate all'emergenza pandemica.

In ogni caso, tale irregolarità non è imputabile all'economa Ghiandoni.

3. Conclusivamente, il Collegio ritiene che le irregolarità del conto, sopra illustrate, rimangano, in gran parte, circoscritte in ambito formale e non comportino, dunque, addebiti a carico dell'economa.

Per le ragioni sopra esposte, vanno, invece, addebitate all'economa Ghiandoni Rosaria le spese per complessivi € 637,00, di cui:

€ 184,00, per il pagamento di una cena offerta a volontari dell'A.U.S.E.R. (buono n. 58);

€ 115,00, per il pagamento di bevande offerte ai medesimi volontari (buono n. 61);

€ 38,00, per l'acquisto di pizette in occasione dell'inaugurazione dello spogliatoio del campo sportivo "Babbucce" (buono n. 71);

per € 300,00, per il buffet allestito in occasione dell'inaugurazione del "fan club Franco Morbidelli" (buono n. 90).

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della Ghiandoni.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, definitivamente pronunciando:

- dichiara parzialmente irregolare il conto giudiziale n. 56827, reso da

Ghiandoni Rosaria, in qualità di economista del Comune di Tavullia (PU)

per l'esercizio finanziario 2020;

condanna la Ghiandoni al pagamento, in favore del comune di Tavullia, della somma di € 637,00, da maggiorarsi degli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio 2021 (primo giorno dell'anno successivo a quello oggetto del conto giudiziale in esame);

condanna l'agente contabile alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 9 gennaio 2025

Il Funzionario Amministrativo

Dott. Valerio Carletti

(f.to digitalmente)